

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2013, n. 5-6867

Criteri per la composizione della Commissione regionale di concertazione di cui all'art.11 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34: prime indicazioni.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità della sicurezza e regolarità del lavoro";

preso atto che l'art. 11, comma 1 della predetta legge conferma l'istituzione, quale sede concertativa sulle politiche regionali del lavoro, della Commissione regionale di concertazione, alle quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) formulazione di proposte ed espressione del parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo ai sensi della L.R. 34 del 22 dicembre 2008, articolo 16, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q), in ordine alle proposte degli atti regionali in materia di politica del lavoro;
- b) ricevimento ed esame dei diversi rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed espressione delle valutazioni sugli interventi attuati;
- c) proposta di interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
- d) approvazione delle liste di mobilità e determinazione delle modalità di cancellazione dalle stesse;
- e) esame ed approvazione dei progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
- f) promozione del monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnalazione di eventuali situazioni di irregolarità;

preso, altresì, atto che l'art.11, comma 2 della citata L.R. n. 34/2008 stabilisce che la Commissione regionale di concertazione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di Presidente;
- b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al D.Lgs. 198/2006;
- c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
- d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);

preso atto, inoltre, che l'art. 11, comma 3, della predetta legge prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisca i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma 2 del medesimo articolo;

ritenuto opportuno demandare ad un successivo atto la compiuta definizione dei predetti criteri stabilendo nella presente deliberazione prime indicazioni per la composizione della Commissione regionale di concertazione di cui all'art.11 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 così come dei seguito elencate:

✓ i componenti effettivi e supplenti di cui all'art. 11, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 34/2008 sono designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro nella misura di 10 componenti effettivi e di 10 supplenti ciascuna;

✓ per quanto riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro, deve essere assicurata la rappresentanza a ciascuno dei seguenti comparti già presenti nell'attuale Commissione regionale per l'Impiego:

- agricoltura;
- artigianato;
- commercio e servizi;
- cooperazione;
- industria;

✓ i dati delle singole organizzazioni che lo richiedano, a seguito di accordi, alleanze o altre forme di aggregazione, possono essere considerati unitariamente al fine di ampliare la rappresentanza di lavoratori e imprese presenti presso la Commissione regionale di concertazione;

✓ i dati per l'applicazione dei criteri che saranno definiti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 34/2008 sono individuati nell'ambito della rilevazione del Ministero del Lavoro finalizzata alla designazione, a partire dal 1/01/2014, dei nuovi componenti del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte (Comitato regionale INPS del Piemonte), ricostituito con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2005 e da ultimo nominato con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2009.

Dato atto che:

- i dati sopra indicati risultano essere adeguati per l'applicazione dei criteri, che saranno definiti per la nomina dei rappresentanti del Commissione regionale di concertazione, in quanto provenienti da un soggetto pubblico e in considerazione del fatto che il suddetto Comitato è affine, per compiti e funzioni, alla Commissione di cui trattasi;
- l'utilizzo di tali dati consente di semplificare il procedimento e contenere le spese ad esso connesse;
- laddove si rendessero disponibili nuovi dati, condivisi e provenienti da fonte autorevole (ad esempio i dati risultanti dalla rilevazione effettuata dalle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), potrà essere valutata la possibilità di un loro utilizzo;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime

delibera

- di stabilire le seguenti prime indicazioni sui criteri per la composizione della Commissione regionale di concertazione di cui all'art.11 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34:

o i componenti effettivi e supplenti di cui all'art. 11, comma 2, lettere c) e d), della L.R. 34/2008 sono designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro nella misura di 10 componenti effettivi e di 10 supplenti ciascuna;

○ per quanto riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro, è assicurata la rappresentanza a ciascuno dei seguenti comparti:

- ✓ agricoltura;
- ✓ artigianato;
- ✓ commercio e servizi;
- ✓ cooperazione;
- ✓ industria;

○ i dati delle singole organizzazioni che lo richiedano, a seguito di accordi, alleanze o altre forme di aggregazione, possono essere considerati unitariamente al fine di ampliare la rappresentanza di lavoratori e imprese presenti presso la Commissione regionale di concertazione;

○ i dati per l'applicazione dei criteri, che saranno definiti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 34/2008, sono individuati nell'ambito della rilevazione del Ministero del Lavoro finalizzata alla designazione, a partire dal 1/01/2014, dei nuovi componenti del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte (Comitato regionale INPS del Piemonte), ricostituito con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2005 e da ultimo nominato con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2009;

- di prevedere la possibilità di individuare diversi e/o ulteriori dati, condivisi e provenienti da fonte autorevole, laddove si rendessero disponibili;

- di demandare ad un successivo atto la compiuta definizione dei criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma 2 del citato articolo 11 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34, per la composizione della Commissione regionale di concertazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)